

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'oro, 266;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento in data in data [REDACTED], con cui il Ministero della

Giustizia D.A.P. - Commissione concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria Maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ha giudicato il ricorrente non idoneo; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, proposta in via incidentale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno [REDACTED], la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore del ricorrente, assente l'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; [REDACTED]

Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della

carattere non automatico dell'esclusione;

che per ciò stesso non risulti neppure che essa abbia svolto alcun accertamento in ordine alla ricorrenza dei suindicati parametri normativi;

che, pertanto, il provvedimento di esclusione sia illegittimo e debba essere annullato;

che il ricorso debba essere accolto e che l'Amministrazione debba assumere le conseguenti determinazioni nei confronti del ricorrente;

che, in ragione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all'Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria Maschile, per tatuaggio esimente, ai sensi dell'art. 123, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992;

che la citata disposizione prevede che *"i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme"*;

Considerato:

che, posto con evidenza che, per la natura del tatuaggio contestato, esso sicuramente non può costituire indice di personalità abnorme, in ogni caso, per come è stata formulata la menzionata disposizione, l'esistenza del tatuaggio non comporta l'esclusione automatica del concorrente, dovendo essere espresso un giudizio circa il suo carattere deturpante;

che, così come dimostrato mediante produzione fotografica, il tatuaggio del ricorrente non risulta visibile anche quando lo stesso indossa la divisa estiva, con la camicia a maniche corte;

Ritenuto:

che l'Amministrazione, disponendo l'esclusione dell'attuale ricorrente per la presenza di un non meglio argomentato tatuaggio esimente, non abbia assolto al necessario onere motivazionale, derivante dal